

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

EMENDAMENTO

Art. 4.

4.102 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ovvero avviene con attività di saccheggio di abitazioni o edifici o pertinenze dei medesimi abbandonati in conseguenza di calamità.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) *al comma 2-bis le parole: "e 624-bis» sono soppresse;*

b) *al comma 3, le parole: "e 600 chiunque" sono sostituite con le parole: "600 chiunque e 624-bis";*

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera e-bis) la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

al comma 3-bis, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "e 630" sono sostituite con le parole: "630 e 624-bis"».